

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

# E PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 in data 10/06/2020

### **TITOLO PRIMO**

# **PATROCINIO**

## Art. 1 Natura del patrocinio

- 1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento pubblico che il Comune può concedere per le iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico. La concessione del patrocinio comporta che le stesse siano pubblicizzate accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Salizzole" e l'eventuale assessorato di riferimento.
- 2.Il patrocinio può essere oneroso e non oneroso.
- 3. Il patrocinio ha carattere non oneroso quando si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet, bacheche comunali.
- 4. Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali, ovvero anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale e spazi comunali.
- 5. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di un contributo finanziario, il Comune valuta distintamente le richieste presentate realizzando due specifiche istruttorie curate dai rispettivi uffici di competenza. La domanda di contributo verrà valutata con le modalità di cui al vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati.

# Art. 2 - Ambiti di richiesta del patrocinio

- 1. Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti i seguenti ambiti di attività:
- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di

promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;

- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

## Art. 3 - Oggetto del patrocinio

- 1. Il patrocinio può essere concesso per le seguenti attività:
- a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi, ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
- b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti sono destinati a scopi benefici;
- c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
- d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale, che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale;
- 2. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.
- 3. Non può essere concesso il patrocinio a siti web, inteso come apposizione del marchio o stemma istituzionale del Comune di Salizzole nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.

#### Art. 4 - Beneficiari

1. Può ottenere il patrocinio comunale uno dei seguenti soggetti:

- a) associazione iscritta al registro locale di Salizzole;
- b) associazione iscritta a un registro regionale;
- c) organizzazione di volontariato;
- d) fondazione;
- e) società;
- f) comitato;
- g) persona fisica;
- h) soggetto pubblico.
- 2. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per il Comune o abbiano caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolgono.
- 3. Il patrocinio non viene concesso:
- a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
- b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;
- c) per iniziative promozionali a scopo di lucro, salvo quanto disposto al successivo art. 5 "Criteri e modalità".

### Art. 5 Criteri e modalità

- 1. Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
- a) le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutate con particolare riferimento agli ambiti generali di attività (come definiti art. 2 voce 'ambiti') alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- b) l'iniziativa deve avere una rilevanza particolare per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale.
- 2. Il **patrocinio non oneroso** è rilasciato con atto autorizzativo del Sindaco, consultata la Giunta Comunale.
- 3. La richiesta deve essere inviata all'ufficio protocollo di norma **almeno trenta giorni prima** dello svolgimento delle attività/iniziative utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, corredata del materiale divulgativo/ promozionale dell'iniziativa.

- 4. Il patrocinio *oneroso* con concessione di contributo economico e/o con fornitura di beni e servizi è concesso dalla Giunta, tramite apposito atto deliberativo in conformità al regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti diversi, previa istruttoria del Responsabile del servizio competente.
- 5. Il patrocinio richiesto per iniziative con profili commerciali e lucrativi, può altresì essere concesso, con provvedimento di Giunta adeguatamente motivato, purché l'iniziativa risulti di particolare rilevanza per la comunità locale e sia comunque finalizzata a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del comune.
- 6. La pubblicitzzazione delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del Comune patrocinante.

#### Art. 6 – Benefici

- 1. La concessione del patrocinio comporta di norma il diritto all'esenzione della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa.
- 2. In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, alla concessione di patrocinio può essere connesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici:
- a) esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative;
- b) erogazione di un contributo economico;
- c) utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale;
- d) utilizzo dei servizi comunali (a titolo esemplificativo raccolta iscrizioni, stampa volantini,ecc.);
- e) promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune (a titolo esemplificativo sito internet comunale, newsletter).

### Art. 7 - Revoca del patrocinio

1. Con atto motivato può essere revocato il patrocinio concesso ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

# **TITOLO SECONDO**

### STEMMA E MARCHI

### Art. 8 - Uso dello stemma

- 1. Lo stemma del Comune di Salizzole, di seguito "stemma", è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.
- 2. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

# Art. 9 - Riproduzione

- 1. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Salizzole in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.
- 2. Lo stemma, composto dal simbolo grafico accompagnato da "Comune di Salizzole" deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.

### Art. 10 - Autorizzazione all'uso

- 1. L'uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.
- 2. L'uso dello stemma può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.
- 3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un periodo di un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

#### Marchi

#### Art. 11 - Registrazione del marchio

- 1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.
- 2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal responsabile dell'area competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

### Art. 12 - Documentazione da presentare

1. Per la richiesta di patrocinio o dell'uso di stemma e marchi disciplinati dal presente regolamento è necessario presentare domanda in carta semplice, da indirizzare al Sindaco. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se trattasi di Ente, Associazione, gruppo ecc.) o dall' interessato e deve contenere i dati completi del richiedente ed una descrizione dell'iniziativa che ne illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità. La domanda deve essere inviata o consegnata, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'attività, e comunque con congruo anticipo.

#### Art. 13 – Abrogazione di norme

- 1. Il presente regolamento sostituisce il Titolo Secondo "Concessione del patrocinio comunale", articoli da 16 a 23 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale", approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 15/1/2013.
- 2. La concessione di contributi economici e altri benefici rimane disciplinata dal regolamento comunale di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici approvato con la citata delibera di C.C. n. 4/2013.

### Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.